Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Finanziaria 2008

25 Gennaio 2008

E’ stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 285 alla Gazzetta ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008).

Si illustrano qui di seguito le norme di maggiore interesse per il settore.

1) Articolo 2, commi da 452 a 456 – Maternità

a) Congedo di maternità nel caso di adozioni

Il congedo di maternità spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.
Tale congedo deve essere fruito:
– nel caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice;
– nel caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Tali periodi sono certificati dall’ente autorizzato a curare le procedure di adozione.

b) Affidamento e congedo di maternità

Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.

c) Adozione e congedo di paternità

Il congedo di maternità, in caso di adozione di un minore, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
Anche in caso di adozione internazionale il padre ha diritto al congedo come indicato in precedenza.

d) Adozione e congedo parentale

Il congedo parentale spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso dello stesso in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L’indennità al 30% è dovuta, per il periodo massimo complessivo previsto (6 mesi al massimo tra i due genitori), nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia.

2) Articolo 2, comma 508 – Risorse attuazione della legge n. 247/07 sul Welfare

Il comma 508 individua le somme occorrenti a finanziare la legge n. 247 che attua il Protocollo del 23 luglio, con l’istituzione di un Fondo nel limite complessivo di::
– 1.264 milioni di euro per l’anno 2008;
– 1.520 milioni di euro per l’anno 2009;
– 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011;

– 1.898 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.

3) Articolo 2, commi 509 e 510 – Bonus Formazione

Per chi è in cerca di prima occupazione nel 2008 è riconosciuto un bonus da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l’impresa che procede all’assunzione con contratto a tempo indeterminato.
Un decreto ministeriale dovrà stabilire i criteri di attuazione della norma.

4) Articolo 2, comma 515 – TFR e previdenza complementare

Nel caso di conferimento (a partire dal 1° gennaio 2007) alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell’erogazione delle prestazioni, l’applicazione della normativa precedente a quella entrata in vigore il 1° gennaio 2007.
Le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente le posizioni individuali in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito.

5) Articolo 2, comma 525 – Liste mobilità

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2008 il diritto alla iscrizione nelle liste di mobilità da parte dei dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese fino a 15 dipendenti, nel limite di 45 milioni di euro.

6) Articolo 2, commi 532 e 533 – delega sicurezza

Vengono stanziati 50 milioni di euro per la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro.